



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PAVIA  
Sezione Prima Civile  
Ufficio Concorsuale

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

*presentato da*

(C.F. \_\_\_\_\_) e  
(C.F. \_\_\_\_\_) con l'avv. \_\_\_\_\_;

*ricorrente*

con l'ausilio dell'OCC dott.

\*\*\*\*\*

Visto il ricorso depositato dai debitori e la documentazione allegata;  
visto il proprio provvedimento con cui è stata dichiarata aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposta la comunicazione ai creditori;  
lette le osservazioni depositate da Prexta S.p.a. relative:

- alla mancata meritevolezza dei ricorrenti per avere gli stessi fatto un abusivo accesso ai finanziamenti, per essersi indebitati per ragioni non proprie ma della figlia, per aver sottaciuto a Prexta in sede di concessione del finanziamento la circostanza di essere conduttore dell'immobile abitato,
- nonché relative alle eccessive spese mensili inserite nel piano non giustificate e
- allo stralcio eccessivo del credito, in ragione della esigua durata della procedura di 4 anni;

letta la relazione depositata dall'OCC;

ritenuto che non sussista, nel caso di specie, la condizione ostativa soggettiva all'accesso alla procedura richiesta, di cui all'art. 69 CC.II, non ravvedendosi profili di colpa grave, malafede o frode in capo ai ricorrenti nella determinazione della situazione di sovraindebitamento;

ritenuto, infatti, che l'indebitamento è stato necessitato per affrontare spese non voluttuarie, relative alla circostanza imprevista della separazione, con due figli a carico, della figlia della ricorrente (mantenimento a cui la madre non può sottrarsi, essendo, del resto, soggetto indicato dalla legge obbligato a prestare gli alimenti);

rilevato che il finanziamento di € 85.000 è stato contratto nel 2015, prima quindi degli altri e non è servito, come lamentato da Prexta S.p.a., a fronteggiare altri debiti;

rilevato che nel questionario propedeutico all'elargizione del finanziamento di Prexta s.p.a. (all. 5 osservazioni Prexta S.p.a.), il ricorrente non ha indicato nulla in relazione alla natura del diritto

relativo alla propria abitazione (locazione/proprietà) con ciò omettendo, evidentemente, di rispondere e non dichiarando falsamente una cosa per un'altra;  
ritenuto che tale omissione avrebbe dovuto essere colmata dal mutuante, se effettivamente idonea a incidere sulle condizioni del finanziamento;  
confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;  
ritenuta in ogni caso la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

1. **OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_);

2. dispone che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori, a pubblicarla sul sito del Tribunale (sezione "*procedure in materia di sovraindebitamento*", previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito) ed ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
3. dichiara chiusa la procedura.

Visto l'art. 71 CCII:

4. ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
5. ricorda al debitore che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 71, co. 1, CCII;
6. dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato rivolviendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al Giudice quando necessario;
7. avvisa l'OCC delle prerogative del Giudice ex art. 71, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme e le cancellazioni dei vincoli nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui al successivo terzo comma della disposizione;
8. dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni al Giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

**Si comunichi.**

Pavia, 06/09/2023

Il Giudice